



# COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO

Provincia di Cuneo

**Copia**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2024**

L'anno duemilaventitre addì ventuno del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

### OGGETTO:

Cognome e Nome	Presenze
1. ARNOLFO Daniele Giorgio - Presidente	Presente
2. MONGE Mario Franco - Consigliere	Assente Giust.
3. CRAVERO Paolo - Vice Sindaco	Presente
4. RAINERO Flavio - Consigliere	Presente
5. ABBA' Antonella - Consigliere	Presente
6. ALBERTENGO Livio - Consigliere	Assente Giust.
7. PENNICINO Valter - Consigliere	Assente Giust.
8. GHIONE Luisa - Consigliere	Assente Giust.
9. SAGLIA Giancarlo - Consigliere	Presente
10. TRUCCO Aurelio Claude - Consigliere	Presente
11. KARDAS Magdalena - Assessore	Presente
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale BACCHETTA Dott. Carmelo Mario il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ARNOLFO Daniele Giorgio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2024**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su relazione del Sindaco

PREMESSO che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 30/09/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il nuovo Regolamento che disciplina l'IMU.

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 27/02/2023 sono state approvate per l'anno 2023 le aliquote IMU.

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art.1, della L. n. 160/2019, che prevedono che i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono modificare le aliquote base come di seguito specificato:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre sono esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- il comma 755, il quale stabilisce a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTI:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

DATO ATTO che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

CONSIDERATO che:

- sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25/07/2023 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07/07/2023, con il quale sono state individuate le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote dell'Imu e fornite indicazioni in merito all'obbligo di utilizzo dell'applicazione informatica del Portale del Federalismo Fiscale per l'elaborazione del prospetto delle aliquote Imu da allegare alla deliberazione del Consiglio Comunale;

- l'art. 6-ter del D.L. 29/09/2023 n. 132 ha disposto la proroga all'anno di imposta 2025 dell'obbligo di redigere il Prospetto delle aliquote Imu utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Federalismo fiscale;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25/07/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 181 del 04/08/2023, che ha definito il nuovo iter per l'elaborazione e l'approvazione del bilancio di previsione;

RITENUTO di dover approvare le aliquote IMU per l'anno 2024 per il Comune Torre San Giorgio, confermando quelle determinate per l'anno 2023 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 27/02/2023, come segue:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,00 per mille
- fabbricati rurali a uso strumentale: aliquota pari all'1,0 per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti dall'anno 2022.
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei D/10: aliquota pari al 9,00 per mille (di cui allo Stato il 7,6 per mille);
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,00 per mille;
- terreni agricoli: aliquota pari al 9,00 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 9,00 per mille;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio Finanziario.

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art.49, comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario.

CON n. 7 (sette) voti favorevoli, n. 0 (zero) voti contrari, n. 0 (zero) astenuti, espressi per alzata di mano dai n. 7 (sette) Consiglieri presenti e n. 7 (sette) Consiglieri votanti.

## **DELIBERA**

1. Di approvare, per il Comune di Torre San Giorgio, le aliquote IMU per l'anno 2024, confermando quelle determinate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 27/02/2023, come segue:
  - abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,00 per mille
  - fabbricati rurali a uso strumentale: aliquota pari all'1,0 per mille;
  - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti dall'anno 2022.
  - fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei D/10: aliquota pari al 9,00 per mille (di cui allo Stato il 7,6 per mille);
  - fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,00 per mille;
  - terreni agricoli: aliquota pari al 9,00 per mille;
  - aree fabbricabili: aliquota pari al 9,00 per mille;
2. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024.
3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2024, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

SUCCESSIVAMENTE, il CONSIGLIO COMUNALE, con separata votazione e con n. 7 (sette) voti favorevoli, n. 0 (zero) voti contrari, n. 0 (zero) astenuti, espressi per alzata di mano dai n. 7 (sette) Consiglieri presenti e n. 7 (sette) Consiglieri votanti, riconosce l'urgenza del provvedimento e DICHIARA la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma. – del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il presente verbale viene confermato e sottoscritto come segue:

Il Presidente  
F.to: ARNOLFO Daniele Giorgio

Il Segretario  
F.to: BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

---

UFFICIO TECNICO

UFFICIO AMMINISTRATIVO

Regolarità Tecnica e correttezza atto proposto   
KARDAS Magdalena\_

Regolarità Tecnica e correttezza atto proposto   
BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

UFFICIO RAGIONERIA

UFFICIO PERSONALE

Regolarità Tecnica e correttezza atto proposto X

Regolarità Tecnica e correttezza atto proposto

Regolarità Contabile

X

BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

Copertura Finanziaria

X

F.to: ARNOLFO Daniele Giorgio

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale – su conforme dichiarazione del Messo comunale – che una copia/estratto del presente verbale è stata pubblicata in data 09/01/2024 all'Albo Pretorio

Ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 267/2000

Torre San Giorgio, 09/01/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

---

### LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 21/12/2023

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma, art. 134 D.Lgs. 267/2000);

X Immediatamente eseguibile (4° comma, art. 134 D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

---

Copia/estratto conforme all'originale per uso amministrativo

Torre San Giorgio, li 09/01/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE  
BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

### RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione
- al Presidente della Repubblica entro 120 dalla pubblicazione.